

COMUNE DI CIVITA CASTELLANA
Provincia di Viterbo

STATUTO DEI CENTRI SOCIALI

* * *

ADOTTATO con deliberazione del Commissario Straordinario
n.133 del 13.03.1995.

MODIFICATO ed Integrato con deliberazione della G.C. n. 182
del 26.09.2002

Art. 1 ISTITUZIONE

Sono costituiti nel territorio di Civita Castellana i seguenti Centri Sociali:

*Centro Sociale Anziani
con sede nel Centro Urbano

*Centro Sociale Polivalente
con sede nella Frazione di Borghetto

I suddetti centri sono organismi che si configurano giuridicamente come "ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA" ai sensi degli artt. 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 del Codice Civile.

Art. 2 SCOPI E FINALITA'

Il Centro Sociale è una struttura di servizio sociale a carattere territoriale "comunale e di quartiere", teso a promuovere la socializzazione e la partecipazione degli anziani e di tutti i cittadini che lo richiedono.

Esso costituisce il luogo di incontro sociale, ricreativo e culturale che concorre alla realizzazione ed alla elaborazione di attività ed iniziative rivolte non solo agli anziani ma, per tramite loro, a tutta la comunità.

Si pone come veicolo di scambi culturali e sociali fra le diverse fasce di età.

Il Centro nelle sue attività è aperto, quindi, a tutti i cittadini.

Il Centro non deve avere nessuna connotazione partitica, pur nel rispetto del pluralismo, della libertà di razza, religione e di tutte le opinioni, onde salvaguardare la propria autonomia e la sua vera funzione sociale secondo i principi stabiliti dalla Costituzione Repubblicana.

Le attività e gli orari del Centro saranno dettati da apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei Soci.

Art. 3 OBIETTIVI ED INDIRIZZI D'INTERVENTO

Allo scopo di promuovere le relazioni interpersonali fra anziani e fra questi ed i cittadini delle altre fasce d'età esistenti nel territorio, le attività del Centro si articolano intorno ai seguenti interventi:

- 1) - propulsione e programmazione verso l'esterno al fine di promuovere il collegamento con gli altri servizi sociali, sanitari, culturali ed istituzionali ad ogni livello nell'ambito del Comune;
- 2) - promuovere e sviluppare attività ricreative e culturali, mediante attività varie; visite di luoghi e strutture, sia nell'ambito urbano che extra - urbano, con relativa organizzazione di viaggi e di ristoro e

soggiorni, le cui spese possono essere gratuite o con il contributo parziale o totale degli iscritti;

- 3) - partecipazione agli spettacoli teatrali e cinematografici, agli avvenimenti culturali, sportivi, ricreativi della vita cittadina;
- 4) - promozione di attività ludico - motoria (corsi di ginnastica, corsi di nuoto, gioco delle carte, purchè rientrante nelle tabelle dei giochi leciti e senza fine di lucro, giochi di bocce, tombolate);
- 5) - promozione di attività hobbistica, artigianale, artistica a scopo di mantenere vivi mestieri tradizionali;
- 6) - promozione di attività informative e di segretariato sociale;
- 7) - stimolo e coinvolgimento degli anziani in attività di volontariato sociale.

Il Centro Sociale è aperto a tutti i cittadini per le attività che esso organizza, salvo quelle che sono espressamente rivolte ai Soci del Centro (pranzi - gite - ecc., che si realizzano con il contributo economico dei Soci stessi).

Art. 4 ADESIONE AL CENTRO

Il Centro Sociale aderisce all'Associazione Nazionale dei Centri Sociali - Comitati Anziani ed Orti, riconosciuta con D.M. n. 559/C.4749.12000.A (113) in data 4.3.1994.

Potrà inoltre aderire ad ogni altra forma associativa nel campo sociale, culturale, sportivo e del volontariato. Dell'avvenuta adesione verrà data comunicazione al Comune.

Possono iscriversi ai Centri Sociali tutti i cittadini residenti nel territorio comunale che ne fanno richiesta.

Il Centro rilascia obbligatoriamente agli iscritti apposito tesserino contenente i dati che il Centro riterrà più opportuni.

Presso il Centro è depositato l'elenco degli iscritti, che periodicamente verrà trasmesso al Comune.

Ciascun Centro stabilisce nel proprio Regolamento le modalità di adesione, la quota annua di adesione ed eventuale contributo periodico.

Il tesserino di Socio da diritto ad accedere, comunque ed in qualsiasi occasione, agli altri Centri Sociali delle città.

Il Centro è aperto a tutti i cittadini in occasione di particolari manifestazioni od attività che coinvolgono altre categorie sociali di diverse fasce di età.

I Soci sono tenuti all'osservanza dello Statuto e del Regolamento interno e delle deliberazioni assunte dagli organi di gestione.

I Soci sono sospesi temporaneamente od espulsi per i seguenti motivi:

- quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, al Regolamento interno ed alle deliberazioni assunte dagli organi di gestione;
- quando, in qualunque modo, arrechino danni materiali o morali al Centro o a persone.

Le sospensioni o le espulsioni sono decise dal Comitato di Gestione a maggioranza assoluta dei suoi Membri e devono essere notificate per iscritto agli interessati, specificando le motivazioni del provvedimento.

I Soci sospesi o espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento, entro venti giorni, al Collegio dei Probiviri.

Art. 5 GESTIONE E FINANZIAMENTO DEL CENTRO

Il Centro Sociale, istituito dal Comune in ottemperanza alla L.R. n. 11/76, si fonda sul principio dell'autogestione delle iniziative, dei programmi, delle risorse economiche, per garantire agli anziani un ruolo di protagonisti.

Il finanziamento del Centro proviene:

- dai contributi comunali
- dai contributi regionali e provinciali
- dalle quote associative
- da tutte le iniziative per l'autofinanziamento, comprese le entrate derivanti dalla gestione del bar sociale.

Art. 6 ORGANI DI GESTIONE

Sono organismi di gestione:

1. L'Assemblea degli iscritti
2. Il Comitato di gestione
3. Il Presidente
4. Il Collegio dei Sindaci revisori dei conti
5. Il collegio dei Probiviri

Art. 7 L'ASSEMBLEA

Dell'Assemblea fanno parte tutti gli iscritti associati al Centro.

L'iscrizione al centro si desume dall'apposito registro o schedario custodito presso il Centro.

Hanno diritto al voto tutti gli iscritti nel Registro dei Soci alla data dell'Assemblea.

Le riunioni dell'Assemblea possono essere ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea ordinaria deve aver luogo almeno una volta ogni sei mesi.

L'Assemblea straordinaria può aver luogo su richiesta:

- * di un decimo degli iscritti al Centro
- * del comitato di Gestione
- * del Sindaco o dell'Assemblea ai Servizi Sociali

L'Assemblea è convocata dal Presidente del Comitato di Gestione che ne dirige i lavori.

L'Assemblea è valida in prima convocazione se sono presenti i due terzi dei soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Le convocazioni ordinarie e straordinarie sono pubblicate mediante affissione di apposito avviso nell'Albo del Centro dieci giorni prima dell'Assemblea.

Dovrà essere indicato l'ordine del giorno.

Sono compiti dell'Assemblea:

1. Eleggere il Comitato di Gestione, il Collegio dei Probiviri ed il Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti.
2. Nominare il Comitato elettorale per l'espletamento delle elezioni, le cui modalità sono demandate Regolamento interno.
3. Scegliere il numero dei componenti del Comitato di Gestione, di cui in ogni caso debbono farne parte due terzi di anziani.
4. Indicare gli indirizzi generali di programmazione delle attività dei Centri.
5. Approvare il bilancio preventivo e consuntivo che deve essere vistato dai Sindaci Revisori dei Conti.
6. Il bilancio deve essere esaminato e approvato anche dalla Giunta Comunale
7. Approvare il Regolamento interno del Centro
8. Decidere l'adesione ai Coordinamenti Provinciali, Regionali e Nazionali dei Centri Sociali.

Art. 8

COMITATO DI GESTIONE, COMPOSIZIONE E COMPITI

Il Comitato di Gestione è eletto con modalità elettorali stabilite dall'Assemblea.

La composizione è stabilita dall'Assemblea, considerando quanto indicato nell'art. 8 come indicazione di massima.

Le funzioni di segretario sono svolte da un Membro del Comitato, salvo diverse disposizioni in merito.

Per partecipare all'elezione del Comitato di Gestione, i Soci de Centro debbono essere iscritti ad esso da almeno trenta giorni.

I candidati debbono essere iscritti al Centro da almeno sei mesi.

Il Comitato di Gestione si riunisce almeno una volta al mese ed è convocato dal Presidente o su richiesta di almeno due terzi dei componenti.

Il Comitato di Gestione ha i seguenti compiti:

1. Nella sua prima riunione, che è presieduta dal Consigliere che ha avuto più voti, elegge il Presidente, il Vice/Presidente, il Segretario, il Tesoriere.
2. Assegna i compiti ai vari Membri del Comitato.
3. Può costituire commissioni di lavoro, anche con i Soci del Centro non Membri del Comitato di Gestione, che però debbono essere presiedute da un Membro del Comitato.
4. Predispone la nomina di eventuali rappresentanti del Centro in Enti Pubblici.
5. Elabora il bilancio preventivo e consuntivo.
6. Entro la fine di ciascun anno presenta all'Assemblea dei Soci del Centro la relazione consuntiva dell'attività sociale e le proposte per l'anno seguente.
7. Redige il Regolamento interno, che deve contenere anche le indicazioni dell'orario di apertura e chiusura del Centro.
8. Assicura che durante le attività del Centro si faccia buon uso delle attrezzature e degli arredi.
9. Assicura, mediante un turno, la presenza al Centro di un Membro del Comitato.
10. Decide di eventuali chiusure del Centro in occasioni particolari o per ferie.
11. Concorda con i Sindacati pensionati incontri periodici sui problemi sindacali che possono riguardare i Soci del Centro.
12. Assume iniziative atte a coinvolgere associazioni, organismi istituzionali che possono aiutare l'anziano a mantenersi inserito nella vita comunitaria.
13. Autorizza l'attività di gruppi, organismi ed associazioni che offrono la loro collaborazione volontaria e gratuita al potenziamento dell'attività del Centro.

14. Assume iniziative atte a promuovere l'impegno degli anziani in attività di lavoro saltuario e non continuativo presso il Centro stesso o presso il domicilio di anziani parzialmente non autosufficienti (piccole riparazioni, ecc.).
15. Provvede alla raccolta delle informazioni sui servizi esistenti nel territorio, servizi che possono interessare l'anziano.
16. Propone all'Assemblea l'adesione del Centro ai Coordinamenti Comunali o Provinciali, Regionale e Nazionale.
I Membri del Comitato di Gestione durano in carica tre anni.
Decadono dalla carica quando cessano di essere iscritti al Centro per gravi motivi disciplinari.
La sostituzione avviene con il primo dei non eletti risultante dal verbale di votazione.

Art. 9 IL PRESIDENTE

1. E' eletto dal Comitato di Gestione, a maggioranza della metà più uno dei suoi Membri.
La stessa modalità vale anche per l'elezione del Vice/Presidente, il Segretario e l'Economo.
2. Dura in carica tre anni e può essere rieletto.
3. Rappresenta legalmente il Centro ed i suoi organismi.
4. Assume, in caso di comprovata urgenza, i poteri del Comitato di Gestione e dell'Assemblea.
Le decisioni adottate debbono essere ratificate dal Comitato di Gestione o dall'Assemblea nella prima seduta successiva a queste decisioni.
5. In caso di assenza od impedimento le sue funzioni sono assunte dal Vice/Presidente.
6. Il Presidente ed il Vice/Presidente possono essere revocati dalla carica su richiesta motivata anche da un solo Membro del Comitato.
La revoca deve essere decisa dalla metà più uno dei componenti il Comitato di Gestione.

Art. 10 COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI DEI CONTI

E' composto da tre Membri eletti con scheda separata da quella per l'elezione del Comitato di Gestione.

Il Collegio dei Sindaci ha i seguenti compiti:

1. Esercita il controllo contabile su tutti gli atti compiuti dal Comitato di Gestione.
2. Esamina il bilancio preventivo e consuntivo, apponendovi la propria firma ed allegandovi una relazione che il Comitato di Gestione sottoporrà alla ratifica dell'Assemblea.
3. Verifica la contabilità in qualsiasi momento lo ritiene opportuno.
4. Elegge nel proprio seno un Presidente, che ha il compito di tenere anche i rapporti con il Comitato di Gestione.
Ogni decisione di Collegio deve essere adottata a maggioranza.
Il Sindaco individualmente ha diritto di presentare una relazione di minoranza all'Assemblea.
5. E' incompatibile il cumulo delle cariche di Sindaco, Membro del Comitato di Gestione e del Collegio dei Probiviri.
6. Il Collegio dei Sindaci dura in carica quanto il Comitato di Gestione.
I suoi Membri possono essere rieletti.
I Sindaci possono far parte di gruppi di studio e di lavoro inerenti le attività del centro.

Art. 11

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

E' composto da tre Soci eletti a scrutinio segreto dagli iscritti al Centro contemporaneamente agli organi dirigenti mediante scheda separata.

Dura in carica come il Comitato di Gestione, i suoi componenti possono essere riconfermati.

Esamina le proposte di provvedimenti disciplinari avanzate nei confronti di Soci dal Comitato di Gestione o da qualsiasi altro iscritto.

Il Collegio dei Probiviri deve esaminare gli esposti e decidere, dopo un'istruttoria, entro trenta giorni dalla data di presentazione dell'esposto.

Il ricorso va presentato al Presidente del Comitato di gestione entro quindici giorni successivi alla comunicazione per iscritto della decisione del Collegio.

L'Assemblea decide definitivamente a scrutinio segreto entro trenta giorni successivi.

Art. 12

SCIOGLIMENTO DEL CENTRO

Per deliberare sullo scioglimento del Centro è indispensabile la presenza di almeno il 50%+1 dei Soci ed il voto favorevole dei 3/5 dei presenti salvo decisione diversa dell'Assemblea del Centro.

In caso di scioglimento tutti i beni mobili ed immobili diventano proprietà del Comune, nel quale risiede il Centro.

Art. 13
NORMA FINALE

Per quanto non previsto o diversamente disposto valgono le norme di Legge attuali o regionali e segnatamente le disposizioni di cui agli artt. 36 e seguenti del C.C..